RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 45

Attribuzioni particolari dei medici di Polizia

I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanita' o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresi' presiedere commissioni medico legali. I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanita', coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanita'.

Versione in vigore dal 5 dicembre 2000, non più in vigore dal 21 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Titolo	III — Carriere dei medici e dei medici veterinari della polizia di stato
Capo	I — Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-334-2000/art-45-attribuzioni-particolari-dei-medici-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it